



COMUNE DI TERRAVECCHIA

Provincia di Cosenza

Via Garibaldi, 18 – 87060 Terravecchia (CS)

www.comune.terravecchia.cs.it

Tel. 098397013 – Fax 098397197

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 06/08/2020

(Il presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 65 del 07/03/1986, è comunicato al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo)

Titolo I - ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Servizio di Polizia Locale

Art. 2 - Funzioni del Sindaco

Art. 3 - Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

Art. 8 - Collaborazione alle attività di protezione civile

Art. 9 - Relazioni Sindacali

Titolo II - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10 - Organico del Servizio

Art. 11 - Ordinamento strutturale del Servizio

Art. 12 - Gestione associata del Servizio di Polizia Locale

Art. 13 - Dotazione organica

Titolo III - ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 14 - Compiti del Comandante

Art. 15 - Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale

Art. 16 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

Art. 17 - Diritti e Doveri

Art. 18 - Istanza e Reclami

Titolo IV - NORME SPECIALI D'ACCESSO

Art. 19 - Aggiornamento professionale

Art. 20 - Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

Art. 21 - Procedimenti Disciplinari

Art. 22 - Encomi ed elogi

Art. 23 - Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale

Titolo V - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 24 - Programmazione

Art. 25 - Organizzazione del Servizio

Art. 26 - Rapporto di Servizio

Art. 27 - Orario di Servizio

Art. 28 - Inizio e Termine del Servizio

Art. 29 - Riconoscimento in Servizio

Art. 30 - Tessera e Distintivo di Riconoscimento

Art. 31 - Cura della Persona

Art. 32 - Saluto

Art. 33 - Uniforme

Art. 34 - Armamento

Titolo VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Distintivi di grado

Art. 36 - Appartenenza al Servizio

Art. 37 - Scorte d'onore e gonfalone del comune

ALLEGATI:

ALLEGATO A - Distintivi di grado del Servizio di Polizia Locale

Titolo I

ISTITUZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Servizio di Polizia Locale

1. Il presente Regolamento, che abroga ogni precedente norma regolamentare vigente in materia, disciplina l'organizzazione, le attività e le funzioni del Servizio di Polizia Locale in attuazione degli articoli 4) e 7) della Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché della Legge Regionale 7 giugno 2018, n. 15 e dello Statuto Comunale.
2. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale e i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. A tal fine, il Servizio di Polizia Locale sarà eretto a Corpo raggiungendo un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il Comandante. Ove eretto a Corpo di Polizia Locale, ai fini della dotazione organica è prevista, di norma, almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.
1. Il Servizio di Polizia Locale è inserito operativamente in un'Area Funzionale del Comune e ne costituisce un'articolazione, gode di autonomia gestionale ed è organizzato secondo il principio del decentramento. Ove sia istituito in Corpo di Polizia Locale, esso non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.
2. Il personale della polizia locale, con esclusione delle figure apicali titolari di Posizione Organizzativa che restano fungibili, di norma non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge Regionale n. 15/2018, fatti salvi lo svolgimento di mansioni equivalenti che rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo (Cass. n. 17396111; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; Cass. n. 7106/2014; n. 12109 e n. 17214 del 2016), obiettive esigenze di servizio e occasionali attività e funzioni a tutela e garanzia del buon funzionamento dell'Ente, nel rispetto del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., dei regolamenti comunali, dei contratti collettivi (C.C.N.L.) e del contratto personale sottoscritto dai dipendenti.
3. L'organizzazione e il funzionamento del Servizio sono disciplinati dal presente Regolamento.
4. Per quanto in esso non previsto, si fa rinvio al C.C.N.L. e alle norme legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali applicabili in materia.

Art. 2 - Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, stabilisce gli indirizzi politici dell'attività di Polizia Locale, vigila sull'espletamento del servizio, adotta i provvedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Sindaco impartisce le direttive al Comandante incaricato (Responsabile Apicale con funzioni dirigenziali di cui all'art. 109 D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.), fissando gli obiettivi e le priorità operative che devono essere conseguiti nell'assolvimento delle funzioni di Polizia Locale.
3. Il Sindaco concorre ad assicurare anche la cooperazione della Polizia Locale con le Forze di Polizia statali nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'Interno - Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza.

Art. 3 - Funzioni, compiti e ambiti territoriali della Polizia Locale

1. La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo statuto e dai regolamenti, speciali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario dell'attività di Polizia Locale è quello del Comune, fatti salvi i casi indicati dalla normativa quadro ed eventuali integrazioni di essa, ed in particolare nel caso di gestione associata e di coordinamento delle forze di Polizia, nonché dal presente regolamento.
3. La Polizia Locale, nell'osservanza della normativa vigente, provvede a:
 - a) esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla Legge Regionale 7 giugno 2018, n. 15 e successive modificazioni;

- b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12) del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) svolgere le incombenze e i servizi di polizia giudiziaria e quindi vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e d'ogni altre disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, con particolare riferimento a: polizia urbana, rurale, edilizia, igiene e sanità pubblica, tutela dell'ambiente e del territorio, sicurezza urbana e polizia di prossimità;
- d) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- e) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali, nei limiti e forme di legge, con particolare riguardo a: attività informativa, di accertamento e raccolta dati, commercio in ogni sua forma, i pubblici esercizi, attività ricettive, le attività produttive ed ogni altra attività regolamentata dalle leggi di Pubblica Sicurezza;
- f) accertare gli illeciti amministrativi e penali e curarne l'iter procedurale sino alla conclusione del procedimento;
- g) prestare servizio d'ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) svolgere funzioni attinenti alla tutela e salvaguardia della sicurezza pubblica, del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- i) adempiere alle istruzioni di servizio e alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;
- j) cooperare nelle forme di legge, con particolare riguardo all'art. 6 della legge 24/07/2008 n. 125, con le altre forze di Polizia, secondo i Piani di Controllo del territorio di cui all'art. 7 del medesimo disposto normativo, dietro coordinamento del Sindaco e su direttiva del Ministro dell'Interno;
- k) svolgere le funzioni e operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune;
- l) svolgere tutte le funzioni e le attività specificate nell'Allegato 3 al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 12/03/2020 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune di Terravecchia e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 Codice Procedura Penale, le funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita al Comandante e all'addetto al coordinamento e al controllo, così come stabilito all'art. 5 della legge 07/03/1986, n. 65.
2. Il personale svolge i servizi attinenti la polizia giudiziaria che riguardano qualsiasi accadimento idoneo a configurare illeciti di natura penale e che devono essere documentati con specifica annotazione di polizia giudiziaria (C.N.R. – comunicazione notizia di reato). In tal caso l'operatore/accertatore di polizia giudiziaria (artt. 55 e 348 C.p.p. – Codice di procedura penale) che riceve, accerti atti, fatti e situazioni che configurano illeciti di natura penale è tenuto a redigere e sottoscrivere apposita annotazione di polizia giudiziaria secondo le disposizioni degli artt. 347 e 357 del C.p.p. e provvedere ad inviarla alla competente Autorità Giudiziaria;
3. L'operatore/accertatore di polizia giudiziaria, nelle successive 24 ore, allega la copia del C.N.R., già inviata all'Autorità Giudiziaria, alla specifica Relazione di Servizio ed entrambe, firmate in originale dall'operatore-accertatore, sono inoltrate al Comando del Servizio di Polizia Locale.

Art. 5 - Funzioni di Polizia Stradale

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale del Comune di Terravecchia e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita le funzioni di Polizia Stradale, di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti in:
 - a) prevenzione e accertamento d'illeciti in materia di circolazione stradale;
 - b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
 - c) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a disciplinare il traffico;
 - d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;
 - e) la tutela ed il controllo sull'uso della strada.
2. Il personale della Polizia Locale concorre altresì alle operazioni di soccorso stradale in genere.

Art. 6 - Funzioni di Pubblica Sicurezza

1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito del territorio del Comune di Terravecchia e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 5 della Legge n. 65/86, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica d'Agente di pubblica sicurezza.
2. Il Prefetto, previa richiesta del Sindaco, conferisce al suddetto personale, la qualifica di Agente di pubblica Sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei requisiti di legge.
3. La qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, è dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, sia accertato il venire meno di alcuno dei requisiti di legge.

Art. 7 - Collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale esercitano, nel territorio del Comune di competenza, le funzioni ed i compiti istituzionali e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalla competente autorità.
2. Nell'ambito della legislazione vigente, il Sindaco può sottoscrivere protocolli di intesa con le competenti autorità statali, ai fini di un più efficace coordinamento delle attività di vigilanza e controllo del territorio.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 24/07/2008 n. 125 e s.m.i. il Sindaco sovrintende alle funzioni in materia di pubblica sicurezza e concorre ad assicurare la cooperazione tra le forze di polizia statali e locali; tali rapporti vengono demandati ai piani coordinati di controllo del territorio secondo le modalità operative determinate dal Prefetto e dal Ministro dell'Interno.

Art.8 - Collaborazione alle attività di Protezione Civile

1. Il Servizio di Polizia Locale, quale struttura permanente operante sul territorio comunale, collabora con i servizi comunali di protezione civile assolvendo, per la parte di competenza, ai compiti di primo soccorso ed agli altri compiti d'istituto secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e regolamenti in materia di protezione civile.

Art. 9 - Relazioni Sindacali

1. L'organizzazione del Servizio di Polizia Locale e l'espletamento dei servizi d'istituto, sono improntati al rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, al fine di garantire un corretto sistema di relazioni sindacali che consenta una efficace attività di partecipazione delle rappresentanze sindacali unitarie e delle organizzazioni sindacali, nonché lo sviluppo sia della qualità e quantità dei servizi resi ai cittadini, sia della professionalità e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli appartenenti al Servizio.

Titolo II

ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Art. 10 - Organico del Servizio

1. Ai sensi del vigente Regolamento l'organico del Servizio è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio. Esso è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'art. 7, comma 2 della Legge n. 65/1986, dalla legge Regionale n. 15/2018 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle norme generali dettate dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre norme vigenti in materia.

Art. 11 - Ordinamento strutturale del Servizio

1. Il Servizio di Polizia Locale è composto da un Comandante (Responsabile Apicale con funzioni dirigenziali di

cui all'art. 109 D. Lgs n. 267/2000 T.U.E.L.) di cat. D giuridica – Ruolo Funzionari di P.L. - e da operatori di Polizia Locale di cat. C giuridica – Ruolo Agenti di P.L. -, in numero sufficiente a svolgere i compiti d'istituto e comunque secondo la dotazione organica disciplinata dal Comune.

2. In mancanza del Comandante di cat. D, o di sua prolungata assenza, il Sindaco può affidare l'incarico di coordinamento e controllo di altri addetti appartenenti alle fasce di responsabilità uguali o inferiori (ex art. 5 legge n. 65/1986) ad operatore di Polizia Locale di cat. C che abbia comprovata esperienza e garantisca l'efficienza del servizio. Per tali incarichi potranno essere riconosciuti, in sede di contrattazione decentrata, eventuali benefici economici, nel rispetto del C.C.N.L. funzioni locali.
3. Per le maggiori esigenze di servizio connesse alla stagione estiva od a periodi di particolare afflusso turistico, l'Amministrazione potrà procedere all'assunzione di personale stagionale o straordinario nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, compatibilmente con le risorse finanziarie.
4. Al Servizio di Polizia Locale possono essere assegnati, ai fini di un più efficace ed efficiente assolvimento delle attività di istituto, dipendenti dell'Amministrazione appartenenti ad altre aree e/o profili professionali con funzioni amministrative e di cooperazione al fine di ottimizzare le risorse umane, dispensare gli operatori di Polizia Locale dalle mansioni amministrative e così aumentare la proiezione esterna ed il controllo del territorio. In tal caso queste figure non svolgeranno funzioni di polizia e né rivestiranno le qualità giuridiche di cui alla legge quadro n. 65/1986.

Articolo 12 - Gestione associata del Servizio di Polizia Locale

1. Nel caso di gestione associata stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli operatori di Polizia Locale conservano il rapporto di lavoro con il Comune di appartenenza.
2. Il servizio di Polizia Locale in forma associata sarà diretto dal Comandante del Comune designato capofila, individuato nella convenzione. Nel caso in cui il Servizio associato di Polizia Locale raggiunga un numero minimo di sette operatori compreso il Comandante, sarà eretto a Corpo di Polizia Locale intercomunale.
3. Il Comandante del Servizio di Polizia Locale svolto in forma unificata, coordinerà e disporrà l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze delle Amministrazioni interessate, ed assolverà le altre funzioni di cui agli art. 9 della legge n. 65/1986 e successive modificazioni.
4. I dettagli del servizio associato dovranno essere definiti con apposita convenzione.

Titolo III

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE

Art. 13 - Dotazione Organica

1. La dotazione organica di personale del Servizio di Polizia Locale è determinata in base ai criteri dettati dalla legge Regionale n. 15/2018 tenendo conto dei principi di funzionalità ed efficienza, in rapporto al numero degli abitanti residenti ed alla popolazione fluttuante, alla estensione e morfologia del territorio, ai flussi ed alle caratteristiche del traffico, alle caratteristiche socio-economiche, culturali, turistiche, urbanistiche ed ambientali del Comune.
2. La dotazione organica, che sarà determinata con apposito atto di Giunta Comunale, è sottoposta a periodica revisione in relazione alla evoluzione dei parametri di cui al precedente punto 1.

Art. 14 - Compiti del Comandante

1. Al Comandante compete la direzione, la gestione, l'organizzazione e l'addestramento degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, dei quali è responsabile verso il Sindaco o l'Assessore da questi delegato. In particolare:
 - a) cura l'aggiornamento tecnico professionale dei componenti il Servizio;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente, assegnandolo allo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, a seconda dei requisiti e delle attitudini possedute;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;

- d) provvede a tutti i servizi, ordinari e straordinari d'istituto a mezzo di ordini di servizio;
 - e) dirige e coordina i servizi del Servizio con quelli delle altre forze di Polizia e della Protezione Civile secondo le intese stabilite dall'Ente;
 - f) propone encomi al personale ritenuto meritevole;
 - g) esercita l'azione disciplinare seguendo le procedure previste dalle normative vigenti con particolare riguardo al D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. Con riferimento alla peculiare attività della Polizia Locale, provvede altresì:
- a) all'attività di studio, ricerca ed elaborazione di programmi, piani e progetti;
 - b) al controllo e verifica dei risultati conseguenti l'attività svolta;
 - c) all'attività di direzione, coordinamento e controllo del personale dipendente;
 - d) a curare la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
 - e) a curare il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, con i Comandi d'Arma e di Polizia e con le altre Autorità civili, religiose e militari;
 - f) ad esprimere pareri sui progetti, programmi, interventi, atti e provvedimenti che riguardano la circolazione stradale o le materie di propria pertinenza;
 - g) a segnalare al Sindaco, fatti e situazioni da valutare allo scopo di migliorare la funzionalità e l'efficienza dei servizi comunali, anche sulla scorta dei rapporti di servizio redatti dal personale dipendente in servizio esterno;
 - h) a compiere quant'altro demandato dallo Statuto, dal Regolamento e dal C.C.N.L., assumendone conseguentemente le connesse responsabilità civili, penali ed amministrativo contabili.
3. Al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita della comunità, alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica e all'efficienza dei servizi alla cittadinanza, compiti per i quali la Polizia Locale ha il dovere di porre in essere tutte le attività di specifica competenza, il Comandante del Servizio sovrintende e coordina gli interventi e le emergenze da eseguire sul territorio negli specifici ambiti di pertinenza, avvalendosi anche del personale delle altre Aree o Settori dell'Ente.
4. Il Comandante riferisce annualmente un rendiconto al Sindaco o suo delegato sugli obiettivi raggiunti.
5. In mancanza del Comandante di cat. D, o di sua prolungata assenza, tutte le funzioni ed i compiti a lui demandati sono svolti dal coordinatore di cui all'art. 11 punto 2 del presente Regolamento.

Art. 15 - Compiti degli altri Appartenenti al Servizio di Polizia Locale

1. Gli operatori di Polizia Locale devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute; collaborano tra loro integrandosi a vicenda, in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
2. Insieme al senso di disciplina verso i Superiori e di cortesia verso i colleghi, devono tenere in pubblico, contegni e modi corretti ed urbani al fine di ispirare fiducia e credibilità verso l'istituzione di appartenenza.
3. Espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni d'istituto, elevano i relativi verbali di contestazione e comminano le sanzioni pecuniarie principali ed accessorie previste dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze.
4. L'operatore/accertatore di polizia giudiziaria (artt. 55 e 348 C.p.p.) che riceve, accerti atti, fatti e situazioni che configurano illeciti di natura penale è tenuto a redigere e sottoscrivere apposita annotazione di polizia giudiziaria secondo le disposizioni degli artt. 347 e 357 del C.p.p. e provvedere ad inviarla alla competente Autorità Giudiziaria.
5. Svolgono le proprie funzioni quali appiedati o a bordo di veicoli, utilizzando tutti gli strumenti e le apparecchiature tecniche assegnategli di cui sono muniti per la esecuzione di tutti i compiti istituzionali; essi sono anche responsabili della tenuta e cura del materiale di reparto del quale sono assegnatari.
6. In via transitoria e fino all'approvazione dei regolamenti regionali previsti dalla legge Regionale n. 15/2018, all'interno della categoria di appartenenza e nel rispetto dell'anzianità di servizio e della posizione economica raggiunta, gli agenti sono suddivisi per fasce di responsabilità, secondo lo schema riportato in Allegato A, progredendo nel grado in automatismo. I segni distintivi, indicati nell'Allegato A al presente regolamento, hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico del personale; essi vengono attribuiti in base allo specchio contenuto nel presente Regolamento con atto determinativo del Comandante.

Art. 16 - Subordinazione gerarchica e rapporti funzionali

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e/o del Coordinatore e degli altri superiori gerarchici nel Servizio.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartiti dai superiori gerarchici.
3. Qualora l'appartenente al Servizio riceva dal proprio superiore un ordine che ritenga palesemente illegittimo deve farne rimostranza scritta allo stesso superiore che lo ha impartito dichiarandone le ragioni e citando le norme giuridiche che ne appalesano l'illegittimità. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Servizio è tenuto a darvi esecuzione e di esso risponde, a tutti gli effetti, il superiore che lo ha impartito.
4. Non deve comunque essere eseguito l'ordine del superiore quando l'atto sia palesemente vietato dalla legge o ne costituisca illecito penale o amministrativo. In tal caso, l'appartenente al Servizio ne informa immediatamente i superiori.

Art. 17 - Diritti e Doveri

1. Il Servizio di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
3. Gli appartenenti al Servizio improntano il proprio comportamento al senso di lealtà e di correttezza verso i propri superiori, i colleghi ed i subordinati, nonché al rispetto ed alla cortesia verso il pubblico, in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività.
4. Gli appartenenti al Servizio sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d'istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all'Amministrazione Comunale, a terzi, ovvero all'interesse pubblico tutelato dalla norma.
5. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all'informazione ed all'accesso alla documentazione amministrativa, così come disciplinato dal relativo regolamento comunale e dalle vigenti norme di legge in materia.
6. Fatte salve le libertà individuali e sindacali gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio del quale è esclusivo portavoce il Comandante.

Art. 18 - Istanza e Reclami

1. Le istanze e i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze e ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
2. I superiori non possono recusare di trasmettere a chi di dovere, dopo aver espresso il loro parere per iscritto, le istanze e i reclami ricevuti.

Art. 19 - Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale deve essere assicurato periodicamente dal Comune di Terravecchia all'interno del Servizio mediante lezioni o seminari di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista nell'art. 6 della Legge n. 65/1986 e dalla Legge Regionale n. 15/2018 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nella programmazione dell'aggiornamento e formazione del personale della Polizia Locale il Comune di Terravecchia potrà richiedere il supporto di altri enti locali.

Art. 20 - Mansioni, Incarichi e Incompatibilità

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono impiegati esclusivamente in mansioni proprie o equivalenti della categoria di appartenenza, a termini delle vigenti norme di legge nonché delle norme contrattuali e di

quelle del presente Regolamento, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro e dei compiti d'istituto.

2. Il personale della polizia locale, con esclusione delle figure apicali titolari di Posizione Organizzativa che restano fungibili, di norma non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e dalla legge Regionale n. 15/2018, fatti salvi lo svolgimento di mansioni equivalenti che rientrino nella medesima area professionale prevista dal contratto collettivo (Cass. n. 17396111; Cass. n. 18283/10; Cass. sez.un. n. 8740/08; Cass. n. 7106/2014; n. 12109 e n. 17214 del 2016), obiettive esigenze di servizio e occasionali attività e funzioni a tutela e garanzia del buon funzionamento dell'Ente, nel rispetto del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i., dei regolamenti comunali, dei contratti collettivi (C.C.N.L.) e del contratto personale sottoscritto dai dipendenti.

Art. 21 - Procedimenti Disciplinari

1. I procedimenti disciplinari sono conformi a quanto stabilito in materia dal codice disciplinare di cui alle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, secondo criteri di tempestività, efficacia, trasparenza, rispetto del diritto alla difesa e ispirati al principio del contraddittorio.
2. Il Comandante e/o coordinatore provvede direttamente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, del rimprovero verbale e della censura.
3. Per l'irrogazione di sanzioni superiori alla censura il Comandante e/o coordinatore segnala i fatti contestati all'ufficio dell'Amministrazione Comunale appositamente individuato per i procedimenti disciplinari.
4. Ad integrazione dei provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente stabiliti dalla legislazione e dal C.C.N.L., al personale della polizia locale si applica il richiamo verbale per le seguenti mancanze:
 - a) mancato uso della tessera di riconoscimento e/o placca di servizio;
 - b) alterazioni o modifiche arbitrarie della divisa;
 - c) incuria nella pulizia dell'uniforme o nella conservazione degli oggetti di vestiario, del materiale di armamento e degli strumenti tecnici in affidamento per servizio;
 - d) uso di indumenti o di vestiario non prescritti;
 - e) uso di abiti civili in servizio senza la prescritta autorizzazione;
 - f) omissione di saluto a chi è dovuto;
 - g) conversare o fumare in servizio esterno.
5. Si applica il richiamo scritto:
 - 1) per recidiva nelle mancanze che motivarono il richiamo orale;
 - 2) per più grave negligenza in servizio o per altre mancanze quali:
 - a) allontanamento della zona o dal settore di competenza o comunque dal proprio servizio prima della cessazione dell'orario senza idonea giustificazione;
 - b) ritardo o trascuratezza nell'esecuzione degli ordini di servizio;
 - c) inosservanza della via gerarchica nei rapporti e per i reclami verso i superiori;
 - d) contegno ed uso di linguaggio scorretto in servizio o in luogo pubblico;
 - e) permanenza in locali pubblici in ore di servizio senza motivi di servizio.

Il richiamo scritto è inserito nel fascicolo personale dell'interessato.

Art. 22 - Encomi ed elogi

1. Al personale del Servizio di Polizia Locale particolarmente distintosi per impegno, diligenza o capacità professionale nello svolgimento di particolari compiti ovvero per il compimento di atti di merito, di coraggio o di abnegazione, che abbiano arrecato un benefico d'immagine all'istituzione, possono essere conferiti encomi ed elogi nel seguente ordine di importanza:
 - a) encomio solenne del Sindaco;
 - b) encomio semplice ed elogio scritto del Comandante;

2. L'encomio solenne, tributato dal Sindaco anche su proposta del Comandante è attribuito per rilevanti atti di valore, di coraggio o di abnegazione ovvero per eccezionali meriti di servizio. Lo stesso è specificatamente motivato e non può in alcun caso riferirsi in forma generica allo svolgimento dei compiti normalmente propri della qualifica e delle mansioni dei singoli dipendenti.
3. L'encomio semplice è tributato dal Comandante per comportamenti particolarmente significativi dai quali sono emersi capacità operativa, impegno, intuizione e spirito di iniziativa nell'espletamento di attività d'istituto.
4. L'elogio è tributato dal Comandante, allorché, al di fuori dei casi per i quali viene conferito l'encomio semplice, si rende opportuno attribuire un riconoscimento ai dipendenti che si siano distinti nel compimento di un'attività di istituto.
5. Gli elogi e gli encomi sono comunicati agli interessati e sono inseriti nei fascicoli personali dei dipendenti stessi.

Art. 23 - Missioni ed Operazioni Esterne di Polizia Locale

1. Le missioni del personale del Servizio esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante e/o coordinatore:
 - a) per soli fini di studio ed aggiornamento professionale, collegamento e rappresentanza;
 - b) per rinforzare altri Corpi o Servizi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate. Di ciò va data preventiva comunicazione al Prefetto;
 - c) per rinforzare Corpi o Servizi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Sindaco ed al Prefetto.
2. Le operazioni esterne di Polizia d'iniziativa di singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di flagranza dell'illecito commesso nel territorio d'appartenenza.
3. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per studio, collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dall'ente d'appartenenza.
4. Negli altri casi, i rapporti economici fra Enti o Autorità e personale all'uopo autorizzato dall'Amministrazione Comunale saranno definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

Titolo V

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Art. 24 - Programmazione

1. La pianificazione, la programmazione, l'organizzazione generale dei servizi d'istituto ed il conseguente impiego del personale avviene secondo le disposizioni impartite dal Comandante e/o coordinatore nel rispetto delle norme in materia di organizzazione del lavoro contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e in quello decentrato integrativo, nonché nel rispetto degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali e delle norme del presenteregolamento.
2. I servizi d'istituto sono organizzati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
3. I servizi interni o di minor aggravio sono di massima affidati al personale più anziano o che versi in particolari condizioni di salute adeguatamente certificate da strutture sanitarie pubbliche. In ogni caso, i servizi più gravosi sono equamente ripartiti fra tutto il personale.

Art. 25 - Organizzazione del Servizio

1. Il **memoriale del servizio giornaliero** costituisce il documento che registra la situazione organica degli uffici e servizi nei quali si articola il Servizio di Polizia Locale e che ne programma quotidianamente le attività d'istituto. Viene compilato dal Comandante e/o coordinatore ed esposto nel Comando entro le ore 19:00 del giorno precedente lo svolgimento delle attività previste. Eventuali successive variazioni sono comunicate direttamente e tempestivamente al personale interessato a cura dell'ufficio di appartenenza.
2. L'**ordine di servizio** è il documento redatto dal Comandante e/o coordinatore che viene consegnato agli operatori in occasione di ogni servizio esterno automontato o appiedato; esso contiene i dettagli e gli obiettivi del servizio stesso, viene firmato dal Comandante e/o coordinatore alla consegna agli operatori, al

termine del servizio il Comandante e/o coordinatore provvederà a verificare l'effettiva esecuzione dell'ordine di servizio.

Art. 26 - Relazione di Servizio

1. Nel caso in cui si verifichino fatti o circostanze che richiedano maggiori attenzioni o che possano avere seguiti giudiziari o debbano essere posti all'attenzione dei superiori, l'operatore di Polizia Locale dovrà redigere dettagliata **Relazione di Servizio** che andrà consegnata al Comandante.
2. Gli appartenenti al Servizio hanno sempre l'obbligo di comunicare, senza ritardo, al superiore diretto, ogni novità urgente ed importante inerente il servizio, anche verbalmente.

Art. 27 - Orario di Servizio

1. L'orario di lavoro, nell'ambito di quanto stabilito dalle norme contrattuali, è funzionale all'orario di servizio.
2. L'orario di servizio copre tutti i giorni dell'anno e l'intero arco temporale di essi, nel rispetto dell'orario di lavoro determinato dalle vigenti norme contrattuali e accordi sottoscritti.
3. La strutturazione dell'orario di servizio, come pure l'istituzione del servizio di reperibilità del personale nei casi di pronto intervento per far fronte a pubbliche calamità o a situazioni di straordinaria urgenza, sono in ogni caso effettuate nel rispetto delle relative norme contrattuali vigenti e degli accordi stipulati con le organizzazioni sindacali.

Art. 28 - Inizio e Termine del Servizio

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita e, a tal fine, si accerta tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere.
2. Il personale che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a presentarsi in servizio ne dà tempestiva comunicazione all'ufficio di appartenenza e, comunque, prima dell'orario in cui avrebbe dovuto assumere il servizio stesso, salvo comprovato impedimento.
3. Nei servizi interni ed esterni a carattere continuativo, con cambio sul posto, così come individuati da apposito provvedimento del Comandante e/o coordinatore nel rispetto dei modelli relazionali previsti dalle vigenti norme contrattuali, il personale che ha terminato il proprio orario di servizio non deve allontanarsi fino a quando la continuità del servizio non sia stata assicurata dalla presenza del personale che deve sostituirlo.
4. Nell'espletamento dei servizi esterni, in presenza di situazioni di flagranza, illecito, espletamento funzioni di polizia stradale e/o emergenza che richiedano il protrarsi della presenza sul posto oltre l'orario previsto, il personale comandato deve trattenersi ed attendere ai compiti e doveri d'istituto informando immediatamente i superiori diretti per ricevere direttive.

Art. 29 - Riconoscimento in Servizio

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale operanti in uniforme che per ragioni di servizio vengano in contatto con i cittadini, sono tenuti a dichiarare, qualora ne venga fatta espressa richiesta, il proprio numero di matricola, la qualifica di servizio o grado, il cognome e il nome.
2. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale autorizzati a svolgere il servizio in abito civile, nel momento in cui debbano far conoscere la loro qualità o allorché l'intervento di servizio assuma rilevanza esterna, sono tenuti ad applicare sull'abito, in modo visibile, la placca di riconoscimento e ad esibire, ove richiesto, la tessera di riconoscimento.

Art. 30 - Tessera e Distintivo di Riconoscimento

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale è munito della tessera personale di riconoscimento che riporta la fotografia degli assegnatari e ne attesta il numero di matricola, le generalità, la qualifica di servizio e le qualità giuridiche rivestite. La tessera va rinnovata in caso di cambiamento della qualifica.
2. Ai fini di una loro agevole individuazione da parte dei cittadini, gli appartenenti al Servizio possono essere muniti di un distintivo o placca di riconoscimento, da portare sempre sull'uniforme ovvero da applicare in modo visibile, sulla giacca o su analogo capo di abbigliamento, nei casi in cui essi prestino servizio in abito civile.

3. Le caratteristiche tecniche del modello sono determinate dalla normative vigenti.
4. È fatto obbligo a tutti gli appartenenti al Servizio di portare con sé la tessera durante il servizio e, se operanti in abito civile, il distintivo di riconoscimento.
5. La tessera e il distintivo sono restituiti all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal servizio e sono altresì ritirati nel caso di sospensione dal servizio.
6. Nel caso di emanazione del regolamento regionale che disciplini la materia, il presente articolo si intenderà caducato.

Art. 31 - Cura della Persona

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale ha cura della propria persona e del proprio aspetto esteriore e mantiene un comportamento consono al decoro dell'uniforme e alla dignità della funzione.

Art. 32 - Saluto

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono tenuti, durante il servizio, a rivolgere il saluto ai cittadini che li interpellano, alle autorità e ai superiori gerarchici e questi ultimi hanno l'obbligo di rispondere.
2. Il saluto si esegue nei seguenti modi:
 - a) In uniforme con berretto calzato, portando la mano destra alla visiera, piegata leggermente verso il basso, con il dito pollice chiuso e parallelo;
 - b) In uniforme senza berretto calzato, portando le braccia ai fianchi di scatto e ruotando la testa verso il superiore;
 - c) In abiti civili secondo rituali comuni di saluto.

Art. 33 - Uniforme

1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale hanno l'obbligo, durante il servizio, di indossare correttamente l'uniforme le cui caratteristiche sono definite con le modalità di cui alla Legge n. 65/1986 e s.m.i., alla Legge Regionale n. 15/2018 e s.m.i. nonché agli emanandi regolamenti regionali.
2. È autorizzato l'uso dell'uniforme per l'espletamento di missioni esterne al territorio comunale.
3. Il Comandante può autorizzare il personale dipendente, individualmente e per un periodo di tempo limitato, ad indossare in servizio l'abito civile per lo svolgimento di un particolare compito ovvero per gravi motivi.

Art. 34 - Armamento

1. L'armamento del personale del Servizio di Polizia Locale è disciplinato dalla Legge n. 65/1986 e s.m.i., dal D.M. 04/03/1987, n. 145 e s.m.i. e dal presente Regolamento.
2. Gli addetti al Servizio di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, per difesa personale rientrando nei parametri dell'art. 52 del Codice Penale, possono portare, previa deliberazione in tal senso del Consiglio Comunale, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previste dal presente Regolamento o da quelli emanati successivamente, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale del Comune di appartenenza.
3. Il provvedimento di assegnazione dell'arma è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione tenuto conto: del possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del Decreto Ministero della Salute 28 aprile 1998 per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza; della fedina penale; dei procedimenti disciplinari; della compatibilità economica-finanziaria e dagli stanziamenti di bilancio.
4. L'armamento del personale del Servizio di Polizia Locale consiste nella pistola semiautomatica che viene assegnata al personale in possesso dei requisiti e destinatari del provvedimento di cui al precedente punto 2 del presente articolo previo rilascio di attestazione di abilitazione al maneggio delle armi da ottenere dopo aver frequentato apposito corso.
5. L'arma in dotazione se assegnata in via continuativa può essere portata, nel rispetto dei principi della legge quadro ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, anche al di fuori dell'orario di servizio purché nell'ambito territoriale di appartenenza.
6. Il personale del Servizio può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la esclusiva difesa personale purché conformi alla disciplina nazionale e comunitaria, previa approvazione del Consiglio Comunale.

7. I servizi che possono essere svolti armati sono:
- Servizi di P. S. svolti con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 07/03/1986, n. 65 e dell'art. 7 del presente Regolamento;
 - Servizi continuativi esterni di vigilanza;
 - Servizi di vigilanza e protezione della casa comunale;
 - Servizi di protezione dell'armeria;
 - Servizi continuativi notturni e di pronto intervento.
8. Nel caso il Consiglio Comunale non deliberi ai sensi di cui del precedente punto 2 del presente articolo s'intende che il personale della polizia locale non è dotato di armamento. In tale ipotesi, gli stessi addetti del Servizio di Polizia Locale sono tenuti, comunque, ad assicurare tutti i servizi propri d'istituto.

Art. 35 - Distintivi di grado

1. Nelle more dell'emanazione dei regolamenti di cui alla Legge Regionale n. 15/2018, sotto il profilo della classificazione dei ruoli e dell'inquadramento dei gradi dei Corpi di Polizia Locale, si ravvisa l'opportunità di rendere l'attuale distinzione in gradi quanto più moderna ed aderente alle finalità del sistema di classificazione professionale del personale previsto dal vigente C.C.N.L., in applicazione del principio di equivalenza delle mansioni.
2. Nell'attuale *vacatio* regolamentare, i distintivi di grado vengono quindi individuati attraverso un esame della legislazione e dei regolamenti esistenti presso i principali Corpi di Polizia Locale che tendono ad uniformarsi su base regionale, secondo un criterio di flessibilità idoneo a valorizzare le capacità professionali degli addetti, nonché al fine di renderli assimilabili alle Forze di Polizia ad ordinamento statale e quindi rendere nitida la distinzione dei ruoli anche all'utenza, senza lasciare margini di confusione.
3. Rileva inoltre che le denominazioni correlate a ciascun distintivo di grado e la loro foggia hanno effetto esclusivamente ai fini dell'attribuzione del distintivo medesimo, con esclusione di ogni ulteriore effetto economico o funzionale in relazione all'applicazione di norme attinenti al contratto di lavoro.
4. L'avanzamento formale del personale del ruolo Agenti avviene in automatismo con atto determinativo del Comandante.
5. Sull'uniforme possono essere portate, previa autorizzazione del Comandante, decorazioni al valore civile o militare nonché le onorificenze previste dallo Stato Italiano; possono altresì essere portati nastrini relativi a anzianità di servizio, comando, specializzazioni e/o abilitazioni in uso comune presso i Corpi di polizia statali e spille relative a brevetti e specializzazioni civili e/o militari. Le decorazioni di cui al presente articolo possono essere portate solo dopo che l'insignito abbia trasmesso la relativa documentazione di acquisizione del titolo al Comandante.
6. Nel caso di emanazione del regolamento regionale che disciplini la materia dei distintivi di grado, il presente articolo si intenderà caducato.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Appartenenza al Servizio

1. Lo spirito di Servizio è il sentimento di solidarietà che, fondato sulle tradizioni e sulla storia del Servizio di Polizia Locale, unisce i suoi appartenenti al fine di mantenerne elevato il prestigio.

Art. 37 - Scorte d'onore e Gonfalone del Comune

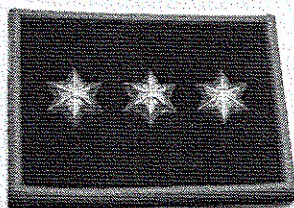
1. Le scorte d'onore sono disposte, di volta in volta, dal Sindaco, nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, ovvero qualora il Sindaco disponga che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
2. L'Amministrazione Comunale, nelle cerimonie ufficiali, fa uso del Gonfalone.

ALLEGATO "A"

DISTINTIVI DI GRADO DEL SERVIZIO

I segni distintivi, indicati nel presente ALLEGATO "A", hanno una mera funzione simbolica e non incidono sullo stato giuridico del personale; essi sono attribuiti in base allo specchio sotto indicato in automatismo, salvo l'incarico di Comandante che dovrà seguire le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 267/2000, legge n. 65/1986, legge Regionale n. 15/2018, del presente Regolamento e di ogni altra disposizione regolamentare e/o contrattuale.

COMANDANTE - Cat. D giuridica - Funzionario - UFFICIALE DI P.G.



Cat. D/4 - D/3 e D/2 - 3 stelle di colore oro a 6 punte bordate di rosso.

- soggolo colore oro con 3 galloni dorati.

Cat. D/1 - 2 stelle di colore oro a 6 punte bordate di rosso.

- soggolo colore oro con 2 galloni dorati.

=====

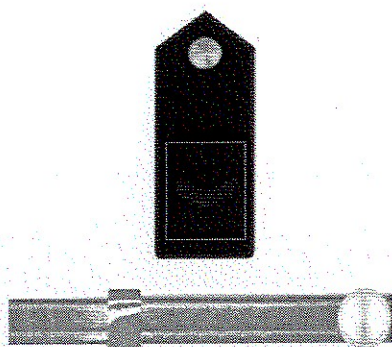
Addetto al coordinamento e controllo (art. 11, punto 2 del Regolamento del Servizio di Polizia Locale)

- 1 stella di colore oro a sei punte, ma senza bordatura rossa.

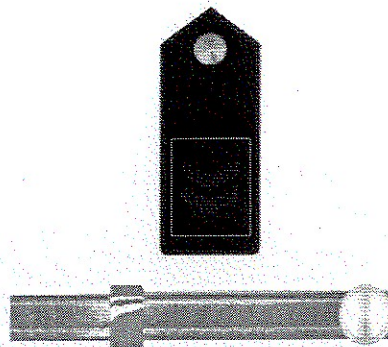
- soggolo colore oro con un gallone dorato.

=====

Agente	dal 1° al 4° anno di anzianità
Agente Scelto (1 baffo rosso)	dal 5° al 9° anno di anzianità
Assistente (2 baffi rossi)	dal 10° al 14° anno di anzianità
Assistente Capo (3 baffi rossi)	dal 15° al 19° anno di anzianità
Vice Sovrintendente (1 binario oro)	dal 20° al 24° anno di anzianità
Sovrintendente (2 binari oro)	dal 25° al 29° anno di anzianità
Sovrintendente Capo (3 binari oro)	dal 30° anno di anzianità



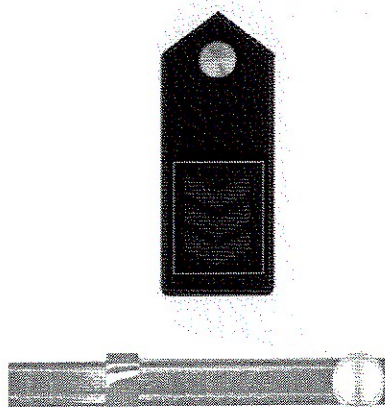
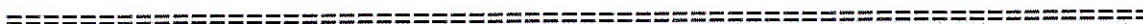
Agente Scelto – 1 baffo rosso
Soggolo nero con gallone nero



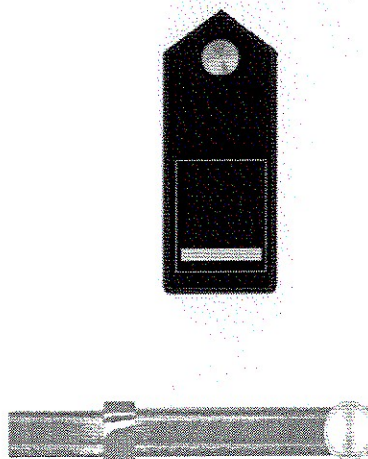
Assistente – 2 baffi rossi
Soggolo nero con gallone nero

ALLEGATO “A”

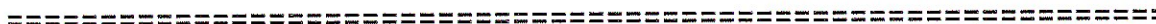
DISTINTIVI DI GRADO DEL SERVIZIO

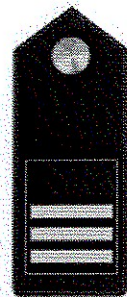
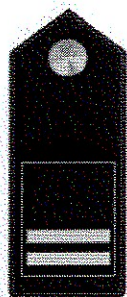


Assistente Capo – 3 baffi rossi
Soggolo e gallone nero



Vice Sovrintendente – 1 binario dorato
Soggolo oro con striscia nera e
1 gallone oro con striscia nera





Sovrintendente -2 binari dorati

Soggolo oro con striscia nera e

2 galloni oro con striscia nera

Sovrintendente Capo - 3 binari dorati

Soggolo oro con striscia nera e

2 galloni oro con striscia nera